

COPIA



Reg. Gen. n. 132
del 23/11/2022

Città di Locri

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 132

OGGETTO:	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE I BUONI PASTO.
-----------------	---

L'anno 2022 il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 12.05 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

Num. Ord.	COGNOME E NOME	Incarico	Presente	Assente
1	CALABRESE GIOVANNI	Sindaco-Presidente	X	
2	FONTANA GIUSEPPE	Vicesindaco		X
3	PANETTA VINCENZO	Assessore	X	
4	BUMBACA DOMENICA	Assessore	X	
5	ACCURSI ROBERTA	Assessore	X	
6	LEONE PIERO EMILIO	Assessore	X	
Totale			5	1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa **Caterina Giroldini**.

Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dopo aver dichiarato aperta la riunione, li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 46 comma 2 del CCNL 14 settembre 2000 il quale stabilisce che "i lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'Ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art.45, comma 2 del medesimo CCNL". Tale ultima disposizione prevede che: "possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti";

Premesso che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 operando, all'art. 26, un rinvio alla previgente disciplina contrattuale in materia di pausa ed utilizzo dei buoni pasto, rende ancora attuali, in buona parte, gli orientamenti resi, in materia, dall'ARAN, i quali richiamano i criteri di "ragionevolezza" cui deve attener si l'amministrazione nello stabilire quali siano le regole e le condizioni per la fruizione del buono pasto e, quindi nell'esercizio discrezionale dello spazio decisionale che la normativa contrattuale riconosce all'Ente. Ancor più, in virtù dei criteri di ragionevolezza richiamati dall'ARAN, è importante che l'Ente definisca le regole preventivamente, anche al fine di evitare possibili situazioni di incertezza e, soprattutto, di disparità di trattamento, oltre che di arbitraria attuazione dell'istituto;

Dato atto che la previsione dell'art. 22, ultimo comma, del nuovo CCNL, secondo la quale "l'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico", e la lettura integrata, con modalità sistematiche, della disciplina delle pause di lavoro, di cui all'art. 26 dello stesso contratto sopra richiamato, fa ritenere, in modo assoluto, che le pause per usufruire del servizio dei buoni pasto, debbano essere rilevate, in costanza di uscita dal lavoro e di rientro dallo stesso, attraverso il sistema elettronico automatico delle presenze;

Visti:

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - n. 122 del 7 giugno 2017 che ha ampliato i requisiti di spendibilità del buono pasto, avvicinandolo al cosiddetto "buono valore";
- il Decreto Legislativo n. 56 del 20 maggio 2017 che modifica il comma 6 dell'art. 144 del decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 in materia di servizi di ristorazione, introducendo una novità importante per quanto riguarda i parametri di aggiudicazione delle gare pubbliche per i buoni pasto;

Preso atto che, l'art. 1 comma 677 della legge 160/2019, modificando l'art. 51 comma 2 del testo Unico delle Imposte sui redditi (Cosiddetto TUIR contenuto nel DPR n. 917/86), nel chiaro intento di favorire i buoni elettronici, rendendoli doppiamente convenienti, ha rivisto, dal primo gennaio 2020, la soglia di esenzione dai contributi INPS e tassazione IRPEF, dei buoni pasto. Ne consegue che i buoni pasto cartacei sono tassabili per la parte che eccede i 4 euro, mentre quelli elettronici per la parte che eccede gli 8 euro;

Atteso che i buoni pasto elettronici, oltre a stare al passo con l'evoluzione digitale sul mercato, secondo quanto dettato dalla normativa, presentano numerosi vantaggi ed in particolare:
una maggiore semplicità e praticità, attraverso un accredito - diretto del valore su una tessera dotata di banda magnetica;
- l'agevolazione in termini di soglie di esenzione;
-una maggiore comodità rispetto al blocchetto di buoni cartacei;
-più sicurezza e trasparenza, date dal fatto che il buono elettronico è facilmente monitorabile;

Rilevata la necessità, alla luce di quanto sopra specificato, ed in considerazione dell'utilità tratta dal servizio, di istituire i buoni pasto elettronici tenuto conto che il formato digitale facilita notevolmente il compito del responsabile degli ordini e della distribuzione dei buoni ottimizzando il servizio;

Visti:

- l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli Enti Locali godono, tra l'altro, di autonomia organizzativa nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, potendo assumere ogni determinazione in merito ritenuta più opportuna al fine di assicurare l'attuazione dei principi di efficienza e di efficacia e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

-l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita " *gli Enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal TUEL, provvedono all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti*";

-l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui " *le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici*";

Visto il Regolamento per l'erogazione e l'utilizzo dei buoni pasto elettronici, predisposto dai competenti uffici, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che disciplina, in modo maggiormente organico e compiuto, il servizio esplicitandone i principi generali, gli aventi diritto, i casi di esclusione, il valore, l'utilizzo e la procedura di erogazione del buono pasto elettronico, nonché il trattamento fiscale, al fine di dotare il personale dipendente di uno strumento idoneo al corretto utilizzo di tali buoni;

Riscontrata la propria competenza ad approvare i Regolamenti organizzativi in materia di gestione degli uffici e del personale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera a), e dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto, pertanto di approvare l'unito Regolamento al fine di disciplinare le modalità di erogazione e di utilizzo dei buoni pasti elettronici da parte dei soggetti aventi diritto;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;

-lo Statuto comunale;

-il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL;

Con voti favorevolmente unanimi resi in modo palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

1)la premessa si intende qui integralmente riportata ed approvata;

2)**di istituire** i buoni pasto elettronici che verranno erogati al personale dipendente nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottato dall'Ente, tenuto conto delle pause rilevate, in costanza di uscita dal lavoro e di rientro allo stesso, attraverso il sistema elettronico automatico delle presenze;

3)**di dare atto** che il valore massimo del buono pasto elettronico sarà, dalla data del 01.3.2022, di 7,00 euro;

4)**di approvare** il Regolamento, che consta di n. 10 articoli, per l'erogazione e l'utilizzo dei buoni pasto elettronici, come da testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

5) di dare atto che è stata espletata la procedura di concertazione sindacale con discussione del regolamento oggetto di approvazione nella seduta di delegazione trattante del 22.11.2022 ;

5)**di demandare** al Responsabile del settore 2 programmazione e finanze l'adozione degli atti successivi e necessari a dare concreta attuazione al presente atto;

Successivamente stante l'urgenza, con voti favorevolmente unanimi resi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/00

COMUNE DI LOCRI
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO
DI MENSA TRAMITE I BUONI PASTO**

(Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. del)

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di Locri, come disciplinato dalle norme vigenti dei contratti collettivi nazionali (*artt. 45 e 46, CCNL 14 settembre 2000, art. 26, CCNL e succ. Mod. ed intg.*).
2. Il Comune di Locri, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e parziale), nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente), il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto.
3. I buoni pasto non possono essere sostituiti da indennità monetarie e non sono cedibili a terzi.
4. Dopo la consegna al personale che ne ha diritto, la responsabilità dell'utilizzo dei buoni pasto ricade interamente sullo stesso personale e, nel caso in cui si verifichi un evento che non ne consenta l'utilizzo, i buoni non possono essere rimesi, salvo quanto previsto al successivo art. 6.

ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle autorizzazioni di legge, convenzionati con l'appaltatore del servizio buoni pasto o autorizzati dal Comune di Locri.

ART. 3 - DIRITTO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché le altre figure contemplate all'art. 1, comma 2.
2. Per poter fruire del servizio sostitutivo della mensa occorre che ricorrano tutti i seguenti presupposti:
 - a) il dipendente deve essere in servizio effettivo e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;
 - b) il dipendente deve avere prestato attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, effettuare una pausa pranzo non superiore a 2 ore e non inferiore a 30 minuti nell'ambito della fascia pausa pranzo e proseguire l'attività lavorativa al pomeriggio per almeno un'ora nell'arco della giornata;
 - c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio, entro la fascia pausa pranzo stabilita tra le ore 12:30 e le ore 14:30. L'ampiezza della fascia pausa pranzo tiene conto dei vari profili e orari individuali assegnati sulla base delle articolazioni dell'orario di servizio vigente. Possono usufruire del buono pasto i dipendenti che prestano servizio il pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali.
3. Con le modalità stabilite al comma precedente il Buono pasto spetta alle seguenti condizioni lavorative:

- Ai dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali ovvero su sei giorni settimanali con rientri pomeridiani), in regime di flessibilità;
- Ai dipendenti che effettuano lavoro straordinario (per un massimo di tre rientri settimanali compreso i due rientri ordinari), debitamente e preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio di appartenenza o dal Segretario Comunale, in un giorno non previsto per il rientro pomeridiano o per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere anche se trattasi di riposo compensativo;
- Ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale;
- Ai dipendenti adibiti al servizio di polizia locale svolgono orario di servizio spezzato con rientro di almeno un'ora;

4. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione automatizzati. Pertanto, è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa deve essere attestata dal dipendente e siglata dal Responsabile del Servizio finanziario. Non saranno attribuiti buoni pasto a chi non abbia correttamente adempiuto, nei modi su indicati, alle operazioni di timbratura.

5. Non concorrono al raggiungimento del monte orario necessario per avere diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro, ancorché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina e il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo.

6. Concorrono al raggiungimento delle condizioni utili per avere diritto al buono pasto i permessi concessi ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, a ore per giorno e ai permessi sindacali previsti dalla contrattazione collettiva, purché le prestazioni lavorative effettivamente rese siano distribuite tra la mattina e il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo.

ART. 4 - ESCLUSIONE DAL SERVIZIO DI MENSA

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, indipendentemente dalla natura dell'assenza, o nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano.

2. Non si eroga il buono pasto ai dipendenti in missione che usufruiscono del trattamento di trasferta e che chiedono il rimborso, entro i limiti previsti dalla legge, delle spese documentate sostenute per i pasti.

3. Il buono pasto non può essere riconosciuto al personale che non effettua prestazioni lavorative che, iniziate al mattino, proseguano comunque in orario pomeridiano;

ART. 5 - VALORE E UTILIZZO DEL BUONO PASTO

1. Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 7,00 (euro sette/00)¹. Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata e successiva formale adozione con deliberazione della Giunta Comunale, nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla legge.

2. Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari a un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione.

3. Il buono pasto:

- deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
- non è cedibile, commerciabile o convertibile in denaro;
- può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa, presso gli esercizi convenzionati.

ART. 6 - FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO

1. I buoni pasto devono essere conservati con la dovuta diligenza. In caso di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente che intenda richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all'Amministrazione Comunale copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente contenente l'indicazione specifica dei buoni a lui consegnati.

2. In caso di deterioramento imputabile alla condotta del dipendente, non saranno consegnati altri buoni pasto in sostituzione di quelli deteriorati.

ART. 7 - PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti si effettua di norma entro il mese successivo a quello di riferimento, sulla base delle presenze effettive come rilevate dal sistema automatizzato di gestione presenze e il loro calcolo avviene sulla base dei parametri descritti agli articoli 3 e 4.

2. I buoni pasto sono consegnati a ogni dipendente avente diritto da parte del Responsabile del servizio finanziario, dal ventunesimo sino all'ultimo giorno di ogni mese, previa sottoscrizione di apposito tabulato, al fine di poter permettere gli opportuni controlli.

¹ D.L. 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario

Art. 5 - Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) **non può superare il valore nominale di 7,00 euro**. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

3. I buoni pasto sono conteggiati dal Responsabile del servizio finanziario sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come risulta dalle marcature del tesserino magnetico e la consegna è effettuata direttamente ad ogni dipendente avente diritto.

4. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e, se non utilizzati entro tale data, possono essere restituiti e sostituiti solo se preventivamente concordato con la ditta fornitrice.

ART. 8 - TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. Il valore nominale del buono pasto non costituisce reddito da lavoro dipendente fino all'importo di € 7,00; oltre tale limite, la differenza forma reddito imponibile ed è assoggettato alle ritenute di legge..

2. L'importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente l'importo giornaliero di euro 8,00.² In questo caso il Responsabile del servizio finanziario incaricato all'erogazione dei buoni pasto verifica mensilmente il tabulato dei buoni erogati al personale avente diritto.

ART. 9 – PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE E SEGRETARIO COMUNALE

1. Il personale di qualifica dirigenziale e il Segretario Comunale hanno titolo a un buono pasto per ogni giornata in cui prestano servizio anche nelle ore pomeridiane. Non essendovi obbligo di rilevazione delle presenze, l'effettiva prestazione lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata dallo stesso personale mediante sottoscrizione di specifica attestazione.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione, e si intende abrogata ogni altra disposizione in merito.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni dei contratti collettivi vigenti.

² D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

Art. 51 - Determinazione del reddito di lavoro dipendente

2. Non concorrono a formare il reddito:

(...) c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29; (...)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Fto Dott. Giovanni Calabrese

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott.ssa Caterina Giroidini

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (art.49 D.Lgs. 267/2000)</p> <p>IL FUNZIONARIO Responsabile del Servizio Fto Dott. Antonio Marra</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria (Comma 4, art.151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)</p> <p>IL FUNZIONARIO Responsabile del Servizio di Ragioneria Fto Dott. Antonio Marra</p>
---	--

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo comunale il 01 DIC. 2022 e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Data 01 DIC. 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott.ssa Caterina Giroidini

La presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° D.Lgs. 267/2000)
 perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art.134, comma 3° D.Lgs. 267/2000)

Data 01 DIC. 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott.ssa Caterina Giroidini

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,01 DIC. 2022



IL SEGRETARIO GENERALE
Giroidini Caterina